



Mercoledì 27/04/2005

IL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2004

A cura di: *Il commercialista telematico*

Quadro di sintesi per Società di capitalicon periodo di imposta coincidente con l'anno solare

Nell'ormai immediata scadenza per la redazione ed il deposito dei bilanci di esercizio, si ritiene utile evidenziare i principali adempimenti connessi ivi compresi quelli relativi alla successiva presentazione della dichiarazione dei redditi. L'importanza di tale procedura è dimostrata dal fatto che l'osservanza di tali adempimenti è condizione di validità del bilancio stesso.

Si premette che tale schema tratterà esclusivamente il caso in cui il metodo decisionale dei soci e del consiglio di amministrazione sia quello assembleare, nonché il sistema di amministrazione e di controllo sia quello del tipo tradizionale, escludendone dunque quelli "monistico" e "dualistico".

La novità: la possibilità di proroga è ridotta a casi estremamente particolari

Da quest'anno

(bilanci 2004) si segnala che non sarà più possibile

addurre ragioni analoghe a quelle che si sono individuate negli esercizi precedenti per essere legittimati alla proroga dei termini di approvazione del bilancio (da quattro a sei mesi). In base a quanto disposto dall'articolo 2364 del Codice Civile, infatti, premesso che l'assemblea che approva il bilancio deve essere convocata entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non dopo centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, lo statuto può prevedere

un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni (che non coincidono con il 30 giugno), nel caso di :

- società tenute

alla redazione del bilancio consolidato

ovvero

-

sussistenza di particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Pertanto, si ritiene

che la stragrande maggioranza delle società dovrà giocare forza

approvare il bilancio entro il 30 aprile, per cui incentreremo questo schema sinottico solo su tale fattispecie.

31 marzo

Norma: "entro i trenta giorni precedenti la data fissata per l'assemblea"

Adempimento

1)

Redazione del progetto di Bilancio (nelle sue tre parti di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa) da parte dell'Amministratore Unico



o del Consiglio di Amministrazione

2) Redazione

della Relazione sulla gestione da parte dell'Amministratore

Unico o del Consiglio di Amministrazione

3) Comunicazione del Bilancio e della relazione al Collegio Sindacale

15 aprile Norma: "entro i quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea

e fino a quando il Bilancio non è stato approvato"

Adempimento

Deposito

presso la sede della Società

- del Progetto

di Bilancio:

- della Relazione

sulla gestione;

- della

Relazione del Collegio Sindacale;

- delle

copie integrali degli ultimi Bilanci delle Società controllate

o, in alternativa, di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo

Bilancio delle Società incluse nel consolidamento;

- prospetto

riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo Bilancio

delle Società collegate;

- della

relazione della società di revisione per le Società quotate

in Borsa.

15 aprile (S.p.A. non quotate) Norma: "Almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza"

31 marzo (S.p.A. quotate) Norma: "Almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza"

22 aprile (S.R.L.) Norma: "Almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza"

Adempimento

Avviso

di convocazione dell'assemblea. Esso deve essere comunicato ai

Soci :

- delle S.p.A., mediante Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

- delle S.R.L., mediante spedizione con raccomandata

Note sull'assemblea cosiddetta "totalitaria"

In riferimento

all' adempimento della convocazione assembleare, si ricorda

che comunque l'Assemblea, (e questa è un'ulteriore modifica



introdotta dalla riforma del diritto societario) è validamente costituita (e quindi anche se manca la formalità della convocazione) nel caso in cui :

- per le spa, è rappresentato

l'intero capitale sociale e partecipa

all'assemblea la maggioranza (almeno) dei componenti degli organi amministrativi e di controllo; tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato;

- per le srl,

partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori

e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

22 aprile Norma: "entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio"

Adempimento Assemblea di approvazione del Bilancio

30 maggio Norma: "entro trenta giorni dall'approvazione del Bilancio"

Adempimento

Deposito

nel Registro delle Imprese, (telematicamente):

- del Bilancio,-

del verbale dell'Assemblea

che lo ha approvato,

- della Relazione sulla gestione,

-

dell'elenco

dei soci (solo se i soci sono diversi da quelli che hanno approvato il precedente Bilancio);

-

dei modelli di deposito, con i versamenti dovuti e le relative marche.

Al riguardo, si segnala che

- La firma del

collegio sindacale sul Bilancio non è obbligatoria.

-

In calce al Bilancio deve essere dichiarata la conformità con le scritture contabili.

-

Non è dovuta

la tassa di concessione governativa.

20 giugno Norma: "entro

il giorno 20 del sesto mese successivo alla chiusura del Bilancio"

Adempimento

-

Versamento (eventuale) del saldo Ires ed Irap per l'anno 2004 e del primo acconto per l'anno 2005

31 Ottobre

Norma: "entro l'ultimo

giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo di imposta"



AdempimentoPresentazione (telematicamente) della dichiarazione dei redditi

31 Gennaio 2006

Norma: "entro

tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi"

AdempimentoAnnotazione e sottoscrizione del Bilancio sul Libro degli Inventari

Note sui termini di approvazione del bilancio

Come si è detto

sopra, da quest'anno la maggior parte delle società non

avrà scelta nell'approvare il bilancio entro il 30 aprile. Per

completezza di esposizione, è tuttavia il caso di rilevare come possa

comunque verificarsi la circostanza per cui il bilancio venga approvato successivamente.

Si

sta parlando del caso in cui l'assemblea del 30 aprile non possa

deliberare per mancanza del quorum costitutivo, in quanto, ad esempio, vada

deserta. In questo caso, il bilancio verrà discusso ed approvato in

seconda convocazione, la cui data per legge può essere fissata nell'avviso

di convocazione della prima assemblea o, in mancanza entro trenta giorni dalla

data della prima. Si ritiene che la seconda convocazione, anche se non prevista

espressamente neppure dopo la riforma del diritto societario, sia applicabile

anche nelle srl, e non solo nelle spa, per le quali invece esiste apposita

previsione normativa.

Infine, è appena

il caso di rilevare che per configurarsi l'ipotesi

esaminata, ossia di mancata approvazione del bilancio in prima convocazione

per mancanza del quorum costitutivo, occorre che l'assemblea del 30/4

sia stata convocata con le formalità previste dalla legge.

Aprile 2005

Danilo Sciuto

dottore commercialista in Catania

sciuto@commercialistatelematico.com